



COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO:

Imposta Municipale Unica (IMU) - approvazione aliquote per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
<i>1. ISNARDI FABIO - Presidente</i>	<i>Sì</i>
<i>2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco</i>	<i>No</i>
<i>3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore</i>	<i>Sì</i>
<i>4. GATTI LILIANA - Consigliere</i>	<i>Sì</i>
<i>5. ASINARI CRISTINA - Consigliere</i>	<i>Sì</i>
<i>6. CESAREO FRANCESCO - Consigliere</i>	<i>Sì</i>
<i>7. NEGRO FRANCESCO - Consigliere</i>	<i>No</i>
<i>8. GALANDRINO SUSANNA - Consigliere</i>	<i>Sì</i>
<i>9. MATTIUZZO ENRICO ARMANDO - Consigliere</i>	<i>No</i>
<i>10. VACCANEO MAURO - Consigliere</i>	<i>No</i>
<i>11. COLOMBO EMANUELE - Consigliere</i>	<i>No</i>
<i>Totale Presenti:</i>	<i>6</i>
<i>Totale Assenti:</i>	<i>5</i>

Con l'intervento e l'opera del Segretario comunale, TOLLOI dott. Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal gennaio 2012, dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44;

VISTO il D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n. 85, art. 1, comma 1;

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, l'art. 2, comma 1, l'art. 2, comma 5/ter, l'art. 8, comma 2;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161 - 170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi da 738 a 783, che dispongono che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO che la nuova IMU ingloba in se anche l'imposta TASI, prevedendo l'unificazione dei due tributi;

VISTO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni d'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote*

dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 14/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 30/09/2020, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 47 in data 14/11/2023, immediatamente eseguibile;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'anno 2024, le stesse aliquote previste per l'anno 2023, stabilite nel modo seguente:

prima casa – abitazione principale	esente	
(esclusi i fabbricati di cat. A1-A8-A9)		
prima casa fabbricati di cat. A1 - A8 - A9	0,40% (zerovirgolaquaranta)	
generale, seconde case e relative pertinenze	0,95% (zerovirgolanovantacinque)	
fabbricati categoria “C/1”	0,98% (zerovirgolanovantotto)	
aree fabbricabili	0,80% (zerovirgolaottanta)	
fabbricati di categoria “D”(escluso D/5 e D/10)	1,04% (unovirgolazeroquattro)	
terreni agricoli	0,76% (zerovirgolasettantasei)	
fabbricati rurali strumentali	“D/10”	esenti
fabbricati di categoria “D/5”	1,06% (unovirgolazerosei)	
fabbricati merce	esenti	

EVIDENZIATO che il Comune di Calamandrana non prevedeva tassazione TASI;

fabbricati merce

esenti

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

DI DARE incarico al Funzionario Responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del Federalismo Fiscale".

DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli resi in separata votazione ed espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Calamandrana ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

Il Responsabile del servizio

BIANCO Silvia

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Calamandrana ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

La Responsabile del servizio finanziario

BIANCO Silvia

Letto, confermato e sottoscritto

<i>IL SINDACO ISNARDI FABIO Firmato digitalmente</i>	<i>IL SEGRETARIO COMUNALE TOLLOI dott. Nicola Firmato digitalmente</i>
--	--